REGOLAMENTO (CEE) N. 2246/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 989/84 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2242/88 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione [3],

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/84 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2244/88 [5], ha istituito un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare per i prodotti trasformati a base di pomodori;

considerando che occorre tener conto dell'andamento del mercato dei prodotti trasformati a base di pomodori rilevato a partire dal 1984 e adeguare la ripartizione dei quantitativi globali in funzione della quota rispettiva di ciascuna delle categorie di prodotto finito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 989/84 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per ciascuna campagna è fissato un limite di garanzia pari ad un quantitativo di prodotti trasformati a base di pomodori corrispondente a 4 700 000 tonnellate di pomodori freschi.

Questo volume è ripartito nel modo seguente:

— 2 905 694 tonnellate per la fabbricazione di concentrati di pomodoro;

— 1 268 628 tonnellate per la fabbricazione di pomodori pelati interi;

— 525 678 tonnellate per la fabbricazione di altri prodotti trasformati a base di pomodori.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 66.
(4) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.
(5) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.